

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5870 del 24/10/2024
Oggetto	DPR 53/2013 e sm.i. - Rif. Suap 807/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, Ditta Parmafarm Srl per l'insediamento in comune di Traversetolo, Via Argini Sud 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6131 del 23/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/100265 del 08/06/2023, presentata dalla società PARMAFARM SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale nel comune di Traversetolo loc. Mamiano, in Via Argini Sud n. 3 G, e stabilimento ubicato nel comune di Traversetolo loc. Mamiano, in Via Argini Sud n. 3 F, G, H per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato il documento "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che in data 31/01/2024 PG 18963 e 18/03/2024 PG 51615 è pervenuta tramite SUAP la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PG 124196 del 17/07/2023 e dopo aver concesso proroga, su richiesta della Ditta, in data 9/08/2023 e 17/11/2023.

VISTO:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 27/03/2024 PG 58419;
- il parere favorevole inviato dal SUAP e acquisito dal Servizio scrivente in data 09/10/2024 PG 182514, contenente il parere del Comune di Traversetolo,(per le matrici rumore, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera); *allegato alla presente per costituirne parte integrante (allegato 1);*
- il parere favorevole con prescrizioni di AUSL dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 25273 del 10/04/2024, acquisito a protocollo Arpae PG/2024/71729 del 17/04/2024, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

- la Relazione tecnica di Arpae area di prevenzione ambientale ovest; per la matrice emissioni in atmosfera acquisita in data 12/04/2024 Prot.Pg.2024/67923, depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale consiste nella **“selezione e lavorazione scarti di cat3 di origine animale”**;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - **EMISSIONE C1 “Caldaia a metano”(potenzialità 32 kW)**
 - **EMISSIONI da C3 a C5 “ n. 3 termoconvettori a metano”(potenzialità 30 kW cad.)**
6. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

per la matrice impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha presentato specifica dichiarazione dal tecnico competente in acustica, in cui ha dichiarato: *“...I limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno; 2. le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati.”*.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA.

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta, PARMAFARM SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale nel comune di Traversetolo loc. Mamiano, in Via Argini Sud n. 3 G, e stabilimento ubicato nel comune di Traversetolo loc. Mamiano, in Via Argini Sud n. 3 F, G, H per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 relativo all'esercizio dell'attività di *"attività di commercio all'ingrosso di sottoprodotti di animali, lavorazione di sottoprodotti di cat 3, produzione prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha presentato il documento "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo e di Arpae, area di prevenzione ambientale ovest, acquisito dal Servizio scrivente in data 09/10/2024 PG 182514 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per la matrice rumore, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo e di Arpae, area di prevenzione ambientale ovest, acquisito dal Servizio scrivente in data 09/10/2024 PG 182514 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01 "Idropulitrice a gasolio" (pot.93 kW)

Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	170	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL prot. n. 25273 del 10/04/2024 e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02: -"Forno di cottura a gas metano (pot.100 kW)"
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	320	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	10	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	5	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E02 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E02 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante **l'emissione E02 è fissato ad un anno dalla data** di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- Per gli impianti di cui all'Emissione E01, il Gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.
- In seguito alla messa a regime dell'emissione E02 dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio dell'impatto odorigeno dell'attività, i cui risultati dovranno essere inviati ad Arpae entro 3 mesi dall'esecuzione.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Parmafarm Srl
Partita IVA/Codice fiscale:	02954200347

Sede legale:	Comune di Traversetolo in Via Argini Sud 3
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Comune di Traversetolo in Via Argini Sud 3
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Selezione e lavorazione scarti di cat3 di origine animale
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime lavorate (t/anno)
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	320
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	300 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	14 Kg/anno

Ossidi di azoto (NO _x):	360 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	168 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	71 700 Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	48 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP di Traversetolo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP di Traversetolo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP di Traversetolo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - SAC di Parma, AUSL Dipartimento di Sanità pubblica e Comune di Traversetolo.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP di Traversetolo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro

Rif. Sinadoc: 2023 - 23098

IL DIRIGENTE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

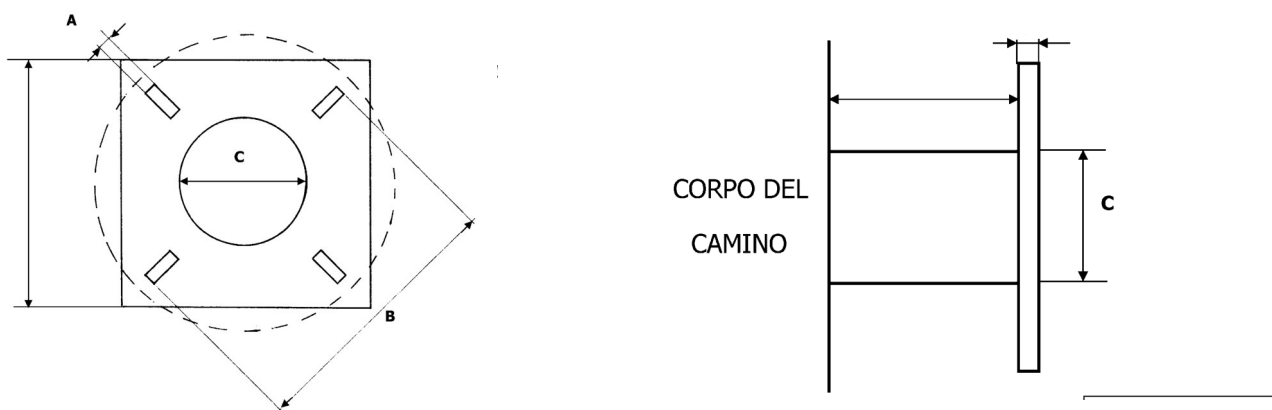
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Al Comune di Traversetolo
Ufficio Ambiente
PEC: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

Oggetto: riferimento PRATICA SUAP807/2023/SUAP/UPP, prot 0016077/2024. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da PARMAFARM S.R.L. per l'immobile sito in strada Argini sud 3 F, G, H Loc. Mamiano Traversetolo (Pr). Parere che sostituisce quello inviato con Prot. n PG/2024/151495 del 20/08/2024

Vista la documentazione presentata presso ARPAE S.T. in data 29/07/2024 prot. N°prot 138664.

La richiesta riguarda un edificio abitativo di 6 addetti .

Visti gli elaborati tecnici: integrazioni a istanza di rilascio AUA, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche impianti, relazione tecnica.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (Rio Arianna e successivamente Torrente Enza)* previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico per i reflui provenienti dai servizi igienici; classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto

approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.

3. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

5. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Distinti saluti.

Il Tecnico
Elena Felloni

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n.24/138664

rif. Sin.24/29541

prot. Arpae PG/2024/58382 del 27/03/2024
Sinadoc 14614/2024

Spett.le
COMUNE di TRAVERSETOLO
Ufficio Ambiente

c.a. Responsabile dell'Area Tecnica
arch Maddalena Torti

Inviato con PEC
protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 807/2023/SUAP/UPP - DPR 160/2010 e smi L.R. n. 4/2000 – Ditta PARMAFARM Srl – Istanza di AUA per attività di selezione e lavorazione scarti di cat. 3 di origine animale nello stabilimento sito in Traversetolo via Argini Sud n. 3 F, G, H, A.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alle Vs. istanze prot. nn. 6152/2024 e 6159/2024 del 27/03/2024, acquisite da questi Uffici in pari data con prot. Arpae PG/2024/58382.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo approvata in data 31/03/2011 con DCC n. 32 e s.m.i.

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico redatta il 06/03/2024 (revisione 01) dallo “Studio Ingegneria Gozzi Costantino Srl”, a firma del tecnico competente in acustica ing. Costantino Gozzi, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi attività di commercio di sottoprodotti di origine animali, lavorazione di sottoprodotti cart. 3, produzione di prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia;
- l'attività si svolge solo all'interno del periodo di riferimento Diurno;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 1

- si prevede l’inserimento di n. 1 forno (pot. 100 KW) alimentato a gas metano, per la cottura di cotenne e produzione di chips e di n. 1 idropulitrice a gasolio con produzione di acqua calda per la pulizia dei contenitori e pulizia in generale;
- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il clima acustico dell’area e l’impatto acustico degli impianti in essere;
- nella documentazione di impatto acustico viene valutato previsionalmente anche il futuro contributo del forno e della idropulitrice;
- **la ditta, ai sensi della ZAC approvata dal Comune di Traversetolo, è inserita in classe V[^] “Area prevalentemente industriale” così come il contesto limitrofo;**
- i limitrofi edifici residenziali, individuati come ricettori, sono inseriti in classe V[^];
- il valore limite differenziale di immissione è stato verificato nei confronti dei limitrofi edifici residenziali;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Considerato che dalla valutazione previsionale eseguita dal TCA risulta, presso il ricettore denominato R2, un valore differenziale di immissione pari a 4,2 dB(A), rispetto ad un valore limite differenziale di immissione di 5 dB(A) (ex art 4 comma DPCM 14/11/1997), si ritiene necessario suggerire alla ditta di considerare l’opportunità di realizzare interventi atti a contenere le proprie immissioni sonore nei confronti del summenzionato ricettore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

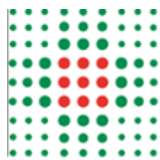
IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



Comune di Traversetolo
suap@postacert.unioneppedemontana.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza n. 807/2023/SUAP/UPP - PARMAFARM S.R.L. S.r.l. - Comune di Traversetolo

In riferimento alla domanda di AUA della ditta Parmafarm s.r.l. per l'insediamento in Comune di Traversetolo, Via Argini sud n.3 F - G - H, Loc. Mamiano pervenuta in data 08.06.2023 ns. prot.397183,

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 04.04.2024 ns. prot. 23907, tenuto conto che:

- la ditta effettua commercio all'ingrosso di sottoprodotti di animali, lavorazione di sottoprodotti di cat 3, produzione prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia;
- le acque di natura domestica provenienti dai w.c. dell'opificio vengono depurate in sistema di trattamento fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico da 5/6 AE, pretrattamento delle acque grigie di natura domestica in degrassatore statico a tre scomparti e inviate al punto di scarico S1 nelle acque superficiali del Rio Arianna, bacino idrografico del Torrente Enza;
- le acque meteoriche sono inviate allo scarico finale S2 con recapito diretto tramite rete fognaria acque bianche del comparto che scarica in tubazione stradale esistente di Via Argini Sud e quindi nelle acque superficiali del Rio Arianna;
- le attrezzature vengono pulite con acqua e detergente nel locale di lavorazione, il grasso ed i liquidi vengono aspirati e stoccati in apposito tank per il successivo smaltimento c/o ditte autorizzate;
- i punti emissivi riguardano l'Idropulitrice a gasolio pot. 93 kW (E01) e il forno di cottura a gas metano (E02), in riferimento a quest'ultimo si osserva che trattasi di un forno di tipologia per ristorazione avente capacità di volume di cottura pari a 0,78 mc; il ciclo di cottura avrà durata di 7 minuti più 3 min. di carico/scarico, con utilizzo di max n.20 teglie (1 kg. a teglia); il forno non avrà sfiati durante la cottura, la cappa aspirante sarà mantenuta sempre in funzionamento ma servirà per la fase di carico/scarico;
- come dichiarato da tecnico abilitato, limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno; le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati;



si esprime parere favorevole sulla pratica in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- la tabella 4.3.2 Materie prime e ausiliarie dovrà essere integrata con i quantitativi dei prodotti sanificanti utilizzati per la pulizia delle attrezzature, la classificazione di pericolosità e le modalità di stoccaggio degli stessi;
- una volta messo in esercizio il forno di cottura delle cotenne per ottenere il prodotto denominato “chips”, la ditta dovrà effettuare una campagna di misurazione olfattometrica per la valutazione di eventuale impatto odorigeno generato dal punto emissivo associato al forno.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Traversetolo, 09/10/2024

Prot. n. *vedere signature*

Spett. le

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Sportello Unico Attività Produttive

suap@postacert.unionepeдемontana.pr.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 E L.R. 4/2010 - PRATICA SUAP 807/2023/SUAP/UPP RELATIVA A ISTANZA DI RILASCIO AUA PER ATTIVITA' DI SELEZIONE E LAVORAZIONE SCARTI DI CAT3 DI ORIGINE ANIMALE DA EFFETTUARSI IN TRAVERSETOLO, A NOME PARMAFARM S.R.L. – TRASMISSIONE PARERE PER LA MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO e SCARICHI IDRICI, CHE SOSTITUISCE QUELLO INVIATO CON PROT. 19636 DEL 24/09/2024

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) trasmessa dal SUAP al Comune di Traversetolo, registrata al prot. n. 12040 del 09/06/2023, come integrata con prot. n. 2005 del 01/02/2024, prot. n. 5431 del 18/03/2024, prot. n. 6821 del 05/04/2024, prot. n. 16625 del 07/08/2024 e prot. n. 17021 del 13/08/2024 presentata dalla Ditta Parmafarm Srl per lo stabilimento di Via Argini Sud n. 3 F, G, H, A, Traversetolo, per attività di selezione e lavorazione scarti di cat3 di origine animale, in relazione alle matrici ambientali richieste da ARPAE SAC, con nota registrata al prot. n. 6821 del 05/04/2024, si rilasciano i seguenti pareri in merito alle matrici emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi idrici:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTA la documentazione inerente le emissioni in atmosfera provenienti dalla Ditta PARMAFARM SRL, ditta che si occupa della selezione e lavorazione scarti di cat3 di origine animale, per lo stabilimento sito in Via Argini Sud n. 3 F, G, H, A, Traversetolo (PR), pervenuta con prot. n. 12040 del 09/06/2023, come integrata con prot. n. 2005 del 01/02/2024 e prot. 6821 del 05/04/2024;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2013 e successive varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 08/06/2015, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2016, con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2018 e "Variante 2019" approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 04/11/2019, pubblicata sul BURERT n. 387 del 27/11/2019 e "Variante 2020" approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2021, pubblicata sul BURERT il 28/04/2021 che classifica l'area in cui è

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail comune@comune.traversetolo.pr.it
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 1 di 4

BF/MT

20240115- PARERE

AGENZIA REGIONALE PER LA COORDINAZIONE E L'AMBIENTE (ARPAE) DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2024-10-09 15:32:30.0, P
G0024011514 Traversetolo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0021027/2024 del 09/10/2024

Firmatario: MADDALENA TORTI



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

insediata la ditta quale ambiti specializzati per attività produttive, ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale - APC1 (art.10.2);

VISTI:

- la Parte quinta, *“Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”* del D. Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale;
- la L. 13 febbraio 1990, n. 26 *“Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma”*;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica, all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti dei pareri di competenza ARPAE di Parma, Area prevenzione Ambientale Area Ovest, e AUSL.

▪ **MATRICE IMPATTO ACUSTICO**

VISTA la documentazione pervenuta di impatto acustico, redatta in data 06/03/2024 (revisione 01) dallo “Studio Ingegneria Gozzi Costantino Srl” a firma del Tecnico competente in acustica ambientale Dott. Ing. Costantino Gozzi, pervenuta al prot. n. 12040 del 09/06/2023, come integrata con prot. n. 5431 del 18/03/2024;

PRESO ATTO della nota registrata al prot. n. 6889 del 05/04/2024, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE, Sezione Territoriale di Parma, attivata dal Comune di Traversetolo quale supporto tecnico, per l'espressione del parere sulla matrice rumore, nel quale esprime:

“parere FAVOREVOLE al rilascio delle previste autorizzazioni”

Considerato che dalla valutazione previsionale eseguita dal TCA risulta, presso il ricettore denominato R2, un valore differenziale di immissione pari a 4,2 dB(A), rispetto ad un valore limite differenziale di immissione di 5 dB(A) (ex art 4 comma DPCM 14/11/1997), si ritiene necessario suggerire alla ditta di considerare l'opportunità di realizzare interventi atti a contenere le proprie immissioni sonore nei confronti del summenzionato ricettore.

APPURATO che l'attività in questione è localizzata in area classificata ***“CLASSE V – Aree prevalentemente industriali”*** del piano di classificazione acustica del territorio comunale P.C.A. di cui alla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) denominata "Variante 2018 per la sostenibilità ambientale e il rilancio dello sviluppo territoriale di Traversetolo";



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

VISTI:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per quanto riguarda la matrice impatto acustico nel rispetto dei suggerimenti indicati da ARPAE, che sotto si riportano:

“considerato che dalla valutazione previsionale eseguita dal TCA risulta, presso il ricettore denominato R2, un valore differenziale di immissione pari a 4,2 dB(A), rispetto ad un valore limite differenziale di immissione di 5 dB(A) (ex art 4 comma DPCM 14/11/1997), si ritiene necessario suggerire alla ditta di considerare l'opportunità di realizzare interventi atti a contenere le proprie immissioni sonore nei confronti del summenzionato ricettore.”.

▪ MATRICE SCARICHI IDRICI

VISTA la documentazione riguardante gli scarichi idrici, pervenuta al prot. n. 12040 del 09/06/2023, come integrata con prot. n. 2005 del 01/02/2024, prot. n. 5431 del 18/03/2024, prot. n. 6821 del 05/04/2024 e prot. n. 16625 del 06/08/2024, redatta dal Dott. Cristiano Caredda;

PRESO ATTO della nota registrata al prot. n. 17346/2024 del 21/08/2024 e successivamente integrata con prot. n. 20923/2024 del 09/10/2024, in sostituzione della precedente, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE, Sezione Territoriale di Parma, attivata dal Comune di Traversetolo quale supporto tecnico, con l'espressione del parere sulla matrice scarichi idrici, nel quale esprime il proprio parere di conformità, favorevole con prescrizioni, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, provenienti dalla ditta PARMAFARM SRL per lo stabilimento sito in Via Argini Sud n. 3 F, G, H, A,, Traversetolo (PR);

VISTO il D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di fognatura ATO2 Parma, approvato con delibera n. 6 del 29/08/2011;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue in acque superficiali, all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere emesso da ARPAE, Sezione Territoriale di Parma, che sotto si riportano:

previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico per i reflui provenienti dai servizi igienici; classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
5. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

La Responsabile dell'area Tecnica
Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica
Arch. Maddalena Torti
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Allegati:

- parere matrice acustica ARPAE prot. n. 6889/2024 del 05/04/2024;
- parere matrice scarichi idrici ARPAE prot. n. 20923 del 09/10/2024 (che sostituisce quello pervenuto con prot. n. 17346/2023 del 21/08/2024);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.